

COMUNE DI AGORDO

Provincia di Belluno

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per la disciplina della componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) dell'Imposta Unica Comunale.

L'anno **Duemilaquattordici** il giorno **Ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **18.30**, in seguito a convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori (Consiglieri presenti n. 13, su 17 assegnati e 17 in carica):

| | |
|-------------------------|----|
| GAVAZ Renzo | P |
| RAMAZZINA Angelo | P |
| DA ROIT Sisto | P |
| FARENZENA Enrico | P |
| BIEN Cristina | P |
| SOPPELSA Damiano | AG |
| FONTANIVE Barbara Maria | P |
| TOME' Stefano | P |
| FAVRETTI Andrea | P |
| DELL'AGNOLA Nadia | P |
| CATTADORI Corrado | P |
| URPI Pietro | AG |
| SITO Claudio | P |
| RONCHI Graziano | P |
| SELVA MORETTI Paolo | AG |
| GUADAGNINI Gian Pietro | P |
| DAL BO Cesare | AG |

Assiste il Segretario Comunale **dr. Rosario CAMMILLERI**

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Signor **Renzo GAVAZ** nella sua qualità di **SINDACO** ed espone le allegate proposte di deliberazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE le proposte di deliberazione allegate e ritenuto di approvarle integralmente;

SENTITI gli allegati interventi;

PAGINA IN BIANCO

VISTI i pareri nelle stesse espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

Con voti espressi per alzata di mano: 12 favorevoli, 0 astenuti, 1 contrario (**RONCHI Graziano**).

D E L I B E R A

- di APPROVARE integralmente le proposte di deliberazione in oggetto indicate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON separata votazione palese, con esito: 12 favorevoli, 0 astenuti, 1 contrario (**RONCHI Graziano**).

D E L I B E R A


- di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4[^], del D. Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f. to Renzo GAVAZ

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Rosario CAMMILLERI

PAGINA IN BIANCO



COMUNE DI AGORDO

Provincia di Belluno

Area: SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERA DI **CONSIGLIO**

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPONENTE RELATIVA ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE.

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014" e successive modifiche e integrazioni.

PREMESSO:

CHE il comma 639 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC);

CHE l'Imposta Unica Comunale si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi Comunali;

CHE l'Imposta Unica Comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi;

CHE la componente riferita ai servizi si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data*

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

RICHIAMATA la Circolare Prot. 4033/2014 in data 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in merito alla procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti.

CONSIDERATO:

- che si rende necessario approvare un regolamento che disciplini l'applicazione della TARI sul territorio comunale, nel rispetto delle disposizioni generali previste dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- che il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dal Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive disposizioni normative in merito;
- che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina della TARI, predisposto dall'Unione Montana Agordina, costituito da n. 25 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RILEVATO che le esenzioni/riduzioni previste nel regolamento comunale devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 23/04/2014;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTA l'urgenza determinata dalla necessità di rendere operativo quanto prima il regolamento oggetto della presente proposta;

PROPONE

- 1) Di approvare il regolamento per la disciplina della TARI, composto di n. 25 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2014.
- 3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
- 4) Di determinare le tariffe del tributo con specifica deliberazione.
- 5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 6) Di dichiarare la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE
F.to Angelo Ramazzina

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Agordo, lì 24/04/2014

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49 del Dlgs.267/2000.

IL RESP. SERVIZIO AREA ECONOMICA
F.to Claudia Da Campo

Agordo, lì 24/04/2014

Unione Montana Agordina
Comune di Agordo

Regolamento TARI
(v 1.2)

| | |
|------------------|---|
| Art. 1 - | <i>Oggetto del regolamento</i> |
| Art. 2 - | <i>Istituzione della TARI</i> |
| Art. 3 - | <i>Presupposto</i> |
| Art. 4 - | <i>Soggetti passivi</i> |
| Art. 5 - | <i>Locali e aree scoperte soggetti alla TARI</i> |
| Art. 6 - | <i>Produzione di rifiuti speciali assimilati e non assimilati agli urbani</i> |
| Art. 7 - | <i>Istituzioni scolastiche statali</i> |
| Art. 8 - | <i>Copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti</i> |
| Art. 9 - | <i>Determinazione delle tariffe della TARI</i> |
| Art. 10 - | <i>Obbligazione tributaria</i> |
| Art. 11 - | <i>Tariffa per le utenze domestiche e non domestiche</i> |
| Art. 12 - | <i>Zone non servite</i> |
| Art. 13 - | <i>Mancato svolgimento del servizio</i> |
| Art. 14 - | <i>Riduzione per compostaggio da parte delle utenze domestiche</i> |
| Art. 15 - | <i>Riduzioni ed esenzioni</i> |
| Art. 16 - | <i>Tributo giornaliero</i> |
| Art. 17 - | <i>Tributo provinciale</i> |
| Art. 18 - | <i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i> |
| Art. 19 - | <i>Riscossione</i> |
| Art. 20 - | <i>Rimborsi</i> |
| Art. 21 - | <i>Importi minimi</i> |
| Art. 22 - | <i>Funzionario responsabile</i> |
| Art. 23 - | <i>Verifiche ed accertamenti</i> |
| Art. 24 - | <i>Norma di rinvio</i> |
| Art. 25 - | <i>Norme transitorie e finali</i> |
| All. 1 | <i>Tabella categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i> |

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, istituisce e disciplina la componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) dell'Imposta Unica Comunale (IUC), prevista dall'art. 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2
ISTITUZIONE DELLA TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.

2. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani, si fa riferimento all'apposito elenco riportato nell'ambito del Regolamento di gestione.

Art. 3
PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 5.

2. Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e relativi locali accessori;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Si considerano altresì tassabili i locali ad uso non domestico forniti di impianti e/o attrezzature e tenuti a disposizione (ad esempio magazzini e depositi).

Art. 4

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da coloro che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno civile, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 5

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TARI

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas), per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - le superfici destinate agli edifici adibiti al culto pubblico ed i sagrati delle Chiese, ai locali adibiti ad uffici Comunali, servizi ed uffici comunali gestiti in forma diretta;
 - i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita (silenzio assenso), atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia,

limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione purché impediscano l'utilizzo dell'immobile;

- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

4. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 6 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI E NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta una riduzione del 20 %.

3. L'esenzione o la riduzione di cui ai commi 1 e 2 viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 18 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la esenzione o la riduzione di cui al comma 1 e 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

4. La TARI non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. La riduzione fruibile, in ogni caso non può essere superiore al totale della parte variabile della tariffa. La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno civile e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.

5. Sono esclusi dall'applicazione della riduzione di cui al comma precedente i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale non destinato ad attività produttiva e a magazzino.

6. Il titolare dell'attività che provvede al recupero dei rifiuti prodotti deve presentare preventivamente una comunicazione nella quale dovranno essere indicati:

- i locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;
- i codici dei rifiuti avviati a recupero;
- il periodo di avvio a recupero.

7. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma restando l'obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l'intervenuto recupero dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione.

8. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'ufficio tributi competente è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.

9. Nel primo anno in cui viene presentata la richiesta, l'esenzione è concessa a consuntivo, qualora il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero i rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l'applicabilità del tributo per l'anno in cui non si è dimostrato il recupero ed il venir meno del diritto all'esenzione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il recupero dei rifiuti prodotti.

10. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, a consuntivo, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:

- autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero;
- copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
- documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento e fatture).

Art. 7

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 8

COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare la TARI deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 13/01/2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. I costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario.

Art. 9

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno civile, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Le tariffe della TARI sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 2. Le tariffe sono commisurate, nel rispetto del principio "chi inquina paga", in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.**
- 3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.**
- 4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).**

Art. 10

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione ed è dovuta proporzionalmente ai **giorni** dell'anno nei quali si è protratta.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 18.

3. Nel caso di cessazione dell'occupazione, il contenitore per la raccolta del rifiuto secco dovrà essere lasciato nell'abitazione per essere utilizzato dal nuovo occupante.

Art. 11

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

1 La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti.

2 La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

3 Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante ad una certa data fissata annualmente in sede di delibera tariffaria.. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti.

4 Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare di due componenti. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.

5 Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini italiani residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero di occupanti quello di n. 2 unità.

6 Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

7 Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

8 Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

9 Per le utenze non domestiche, la quota fissa e la quota variabile della tariffa sono determinate applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione.

10 Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1.

- 11 L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste nell'allegato 1 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.**
- 12 Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.**
- 13 Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima fattispecie dovrà essere calcolato su una superficie al netto di quella occupata come utenza domestica.**

Art. 12 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 1.000 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).
3. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 18 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 13 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % del tributo.

Art. 14

RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio tutti gli scarti compostabili esclusivamente mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 30 % della quota variabile della tariffa del tributo su presentazione di apposita istanza, con effetto immediato se presentata almeno 90 giorni prima della data fissata per la scadenza della prima rata, altrimenti con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Con l'istanza si attesta l'auto-smaltimento di tutti i propri rifiuti biodegradabili che verrà praticata mediante l'effettuazione in modo continuativo del compostaggio domestico. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Il ritiro del contenitore per la raccolta dell'umido comporta l'automatica cancellazione della riduzione prevista al presente articolo.

Art. 15

RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Sono introdotte le seguenti riduzioni per le utenze domestiche:
 - riduzione del **20%** (venti), conteggiata sia sulla tariffa fissa sia sulla tariffa variabile, per nuclei familiari residenti, composti da 5 o più componenti, che presentino un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non superiore all'importo determinato dalla Giunta Comunale;
 - riduzione del **20%** (venti), conteggiata sia sulla tariffa fissa sia sulla tariffa variabile, per nuclei familiari residenti in cui sia presente un soggetto con percentuale di invalidità pari o superiore al 67%.
2. Le riduzioni, di cui al comma precedente, sono applicate esclusivamente sull'abitazione principale e relative pertinenze del nucleo suddetto, non sono, tra loro, cumulabili e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'apposita istanza. In sede di prima applicazione, per l'anno 2014, mantengono validità le istanze già presentate.
3. Le riduzioni, di cui al primo comma, sono cumulabili con la riduzione di cui all'art. 14.
4. Le riduzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
5. Sono esentati dal pagamento del tributo:
 - i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali.

Art. 16

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno civile.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno civile è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 17 TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs 504/92. Il tributo provinciale è commisurato all'importo della TARI ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 18 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di

consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, o di invio per PEC.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono o conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

Art. 19 RISCOSSIONE

1. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997.

2. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento in sede di delibera annuale delle tariffe, prevedendo due rate a scadenza semestrale.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Art. 20 RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 21 IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della TARI qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore ad € 10,00=.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 22 FUNZIONARIO RESPONSABILE

• 1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 23 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune/soggetto gestore svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 18, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;

- del proprio personale dipendente;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune/soggetto gestore provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 24 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla Legge n. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 25 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.

2. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARSU/TARES, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della TARI. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

| n. | descrizione |
|-----------|---|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, depositi |
| 3 | Stabilimenti balneari |
| 4 | Esposizioni, autosaloni |
| 5 | Alberghi con ristorante |
| 6 | Alberghi senza ristorante |
| 7 | <i>Case di cura e riposo, caserme, convitti, colonie</i> |
| 8 | Uffici, agenzie, studi professionali |
| 9 | Banche ed istituti di credito |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, falegname, idraulico, fabbro, elettricista |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub |
| 16 | Bar, caffè, pasticceria |
| 17 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
| 18 | Plurilicenze alimentari e/o miste |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio |
| 21 | Discoteche, night club |

INTERVENTI

L'Assessore RAMAZZINA Angelo: "L'abbiamo letto ed è anche passato in commissione, quindi dopo le dichiarazioni di voto andrei a votazione."

Il Consigliere RONCHI Graziano: "Non so se ricordate i miei interventi, sia del 09 luglio che del 28 ottobre dell'anno scorso, mi sembra di essere stato l'unico che ha votato contro, le cose permangono alla stessa guisa, quindi io voterò contro ancora. Io desidererei porre una questione sull'ecocentro: se Ramazzina sarà ancora assessore, spero che porti una modifica a quelle scale di salita ai vari containers a terra, perché tutti gli ecocentri nuovi di zecca che hanno fatto, hanno la rampa di salita delle macchine, salgono e scendono dall'altra parte. Vi dico sinceramente io vado via spesso e vedo delle persone che stentano ad andare su per quelle scale e devono essere aiutate. Quindi è stato un intervento che ha cambiato sicuramente quello che avete fatto, una certa efficienza, ma quell'accesso ai contenitori è micidiale. Non ho altro da aggiungere."

L'Assessore RAMAZZINA Angelo: "Sì, non mettiamo il carro davanti ai buoi, vediamo la prossima Amministrazione cosa deciderà di fare; ne ha parlato anche la *Vecia Popa*."

PAGINA IN BIANCO

CERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo pretorio il _____ e per 15 giorni consecutivi.
- Viene comunicata alla Prefettura il _____

Addì, _____

Il Segretario Comunale
f. to Dr. Rosario CAMMILLERI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo, composta da n. 14 fogli, compresi gli allegati.

Addì, _____


Il Segretario Comunale
Dr. Rosario CAMMILLERI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale **CERTIFICA** che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3^a del D. Lgs 267/2000 il _____.

Addì, _____

Il Segretario Comunale
Dr. Rosario CAMMILLERI



COMUNE DI AGORDO

Provincia di Belluno

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per la disciplina della componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) dell'Imposta Unica Comunale.

L'anno **Duemilaquattordici** il giorno **Ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **18.30**, in seguito a convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori (Consiglieri presenti n. 13, su 17 assegnati e 17 in carica):

| | |
|-------------------------|----|
| GAVAZ Renzo | P |
| RAMAZZINA Angelo | P |
| DA ROIT Sisto | P |
| FARENZENA Enrico | P |
| BIEN Cristina | P |
| SOPPELSA Damiano | AG |
| FONTANIVE Barbara Maria | P |
| TOME' Stefano | P |
| FAVRETTI Andrea | P |
| DELL'AGNOLA Nadia | P |
| CATTADORI Corrado | P |
| URPI Pietro | AG |
| SITO Claudio | P |
| RONCHI Graziano | P |
| SELVA MORETTI Paolo | AG |
| GUADAGNINI Gian Pietro | P |
| DAL BO Cesare | AG |

Assiste il Segretario Comunale **dr. Rosario CAMMILLERI**

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Signor **Renzo GAVAZ** nella sua qualità di **SINDACO** ed espone le allegate proposte di deliberazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE le proposte di deliberazione allegate e ritenuto di approvarle integralmente;

SENTITI gli allegati interventi,

VISTI i pareri nelle stesse espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

Con voti espressi per alzata di mano: 12 favorevoli, 0 astenuti, 1 contrario (**RONCHI Graziano**)

D E L I B E R A

- di APPROVARE integralmente le proposte di deliberazione in oggetto indicate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON separata votazione palese, con esito: 12 favorevoli, 0 astenuti, 1 contrario (**RONCHI Graziano**).

D E L I B E R A

- di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4^, del D. Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Renzo GAVAZ

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Rosario GAMMILLERI

CERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo pretorio il _____ e per 15 giorni consecutivi.
- Viene comunicata alla Prefettura il _____

Addì, _____

Il Segretario Comunale
Dr. Rosario CAMMILLERI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale **CERTIFICA** che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3^a del D. Lgs 267/2000 il _____.

Addì, _____

Il Segretario Comunale
Dr. Rosario CAMMILLERI

PAGINA IN BIANCO